

# IL RUOLO DELLA MEDICINA LEGALE NELL'ATTIVITA' CERTIFICATIVA DEL MEDICO

Venezia-Mestre 18.05.2024

Perseguibilità dei reati e risvolti sanitari.

Lesioni personali e  
lesioni personali stradali

Dott. Silvano Zancaner

REGIONE DEL VENETO



**ULSS3**  
SERENISSIMA

UOC Medicina Legale

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 3 Serenissima

# DOVERI CODIFICATI

- DOVERE di OPERARE per la SALUTE
- DOVERE di SOCCORRERE
- DOVERE di MANTENERE il SEGRETO
- DOVERE di CERTIFICARE il VERO
- DOVERE di DOCUMENTARE
- DOVERE di COLLABORARE AI FINI DI GIUSTIZIA

ambito  
normativo  
←  
veste  
giuridica

# DOVERE DI COLLABORARE CON L'A.G. INDAGINI AUSILIARIE DI P.G.

*Art. 348 CPP Assicurazione delle fonti di prova.*

La polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, *compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può **avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.***

# VESTI GIURIDICHE in ambito penale

## ➤ **Pubblico ufficiale**

(art. 357 C.P.)

## ➤ **Persona incaricata di pubblico servizio**

(art. 358 C.P.)

## ➤ **Persona esercente un servizio di pubblica necessità**

(art. 359 C.P.)

# PUBBLICO UFFICIALE

- **Art. 357 C.P. Nozione del pubblico ufficiale**

**Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.**

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

# PUBBLICA FUNZIONE

- Attività alla quale sono collegati i poteri dello Stato o di altro Ente pubblico.
- Mediante la *pubblica funzione* lo Stato o l'Ente esercita a mezzo di pubblici poteri un'azione di imperio diretta a conseguire un proprio fine di carattere *legislativo, giudiziario o amministrativo*

# INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

- **Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

# PUBBLICO SERVIZIO

- Attività tecnica che lo Stato o altro Ente pubblico svolge direttamente, o per mezzo di persone incaricate, allo scopo di soddisfare bisogni della collettività e di agevolare i cittadini al conseguimento dei loro scopi.
- Mediante il *pubblico servizio* lo Stato svolge un'attività atta a soddisfare bisogni della società di cui lo Stato stesso ha assunto la **tutela**.

# ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

- **Art. 359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità**

**Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:**

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;**
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.**

# PUBBLICA NECESSITA'

- Attività socialmente utile espletata da privati professionisti, abilitati dallo Stato ad esercitare la libera professione, alla cui opera il pubblico è obbligato ad avvalersi ma solo in caso di bisogno.
- Lo Stato si rende garante della loro opera ed esercita il suo controllo mediante il conferimento di una speciale **abilitazione** a seguito di uno specifico esame di Stato.

➤ **Publico Ufficiale**  
**(art. 357 C.P. sostituito**  
**dall' art. 17 L. 86/90**


**pubblica funzione**

- legislativa
- giudiziaria
- amministrativa

- perito
- consulente tecnico
- ausiliario di P.G.

- Direttore sanitario,
- Direttore di Dipartimento
- Direttore di Presidio


➤ **Persona incaricata di  
Pubblico Servizio**  
(art. 358 C.P.)



## **OPERANTI CON RUOLO PUBBLICO**

secondo quanto previsto da  
leggi, contratti e convenzioni  
collegate

- medici dipendenti  
ASL/ospedali
- strutture convenzionate
- medici di medicina generale



➤ **Persona esercente un  
servizio di Pubblica  
Necessità**  
(art. 359 C.P.)

- medici libero-professionisti

**PROFESSIONE SANITARIA**

# IL SIGNIFICATO:

Le tre qualifiche anzidette non si ottengono per rapporto di impiego, bensì sorgono nel momento in cui il soggetto si confronta con la Legge Penale:

- nel momento in cui il Funzionario compie un reato. ➡ azione di **tutela** dagli abusi commessi dai Funzionari ai danni dei cittadini o dello Stato stesso.
- quando un individuo compie un reato ai danni del Funzionario. ➡ azione di **protezione** nei confronti dei dipendenti della pubblica Amministrazione.

# DOVERE DI COLLABORARE CON L' A.G.

## ATTIVITÀ DI INFORMATIVA

### referto

Omissione di referto (Art.365 C.P.)

Referto (Art.334 C.P.P.)

### denuncia di reato

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (Art.361 C.P.)

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (Art.362 C.P.)

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio  
(Art.331 C.P.P.)

Contenuto della denuncia (Art.332 C.P.P.)

# DENUNCIA

art. 361 C.P.

## **(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)**

Il PUBBLICO UFFICIALE (357) il quale omette o ritarda di denunciare all' Autorità Giudiziaria, o ad un' altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell' esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia ...

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

art. 362 C.P.

## **(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)**

L' INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (358) che omette o ritarda di denunciare all' Autorità indicata nell' articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell' esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l' esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

# REFERTO

# DENUNCIA

<b>“ratio”</b>	<b>informare A.G. di reato perseguibile d’ ufficio</b>	
<b>soggetto obbligato</b>	esercente professione sanitaria	pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio
<b>circostanza</b>	presta opera o assistenza	ha notizia nell’ esercizio o a causa delle sue funzioni
<b>oggetto</b>	ipotesi di reato perseguibile d’ ufficio	reato perseguibile d’ ufficio
<b>esimente speciale</b>	esporre la persona assistita a proc. penale	-
<b>esimente comune</b>	<b>necessità di salvare sè o un congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’ onore</b>	
<b>modalità</b>	- immediatamente o 48 h - A.G. o ufficiali di P.G.	- senza ritardo - indicando gli elementi di prova - all’ A.G.

# REFERTO

art. 365 C.P.

## (Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

# DOVERE DI COLLABORARE CON L' A.G.

## INDAGINI AUSILIARIE DI P.G.

art. 348 del C.P.P. *Assicurazione delle fonti di prova.*

La collaborazione di persone con *specifiche competenze tecniche* nelle indagini di Polizia giudiziaria è un atto dovuto.

art. 245 del C.P.P. *Ispezione personale.*

L'atto del medico è rappresentato da una visita medica ("*ispezione personale*").

L'ispezione personale può essere disposta solo con decreto motivato della Autorità Giudiziaria.

# DOVERE DI COLLABORARE CON L' A.G.

## ATTIVITÀ DI INFORMATIVA


### **I- Reati che si riferiscono ad ATTI LESIVI sull' UOMO**

- esercizio abusivo di professione sanitaria
- delitti contro l' incolumità
- delitti contro la libertà sessuale
- delitti contro l' assistenza familiare
- delitti contro la vita
  - contro la libertà morale
  - contro la incolumità individuale
  - contro il patrimonio
- reati previsti dalla legge n.194/78
- reati previsti dalla L. 69/2019

### **II- Reati propri connessi all' ATTIVITA' SANITARIA**

- rifiuto di atti d' ufficio
- rivelazione di segreto
- falsità ideologica
- omessa denuncia/referto
- reati previsti dal T.U. n. 309/90
- reati previsti dalle norme in tema di trapianti

# Lesioni personali (dolose)

LIEVISSIMA	LIEVE	GRAVE (art. 583 c.p.)	GRAVISSIMA
Malattia di durata non superiore a 20 gg, senza le aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 c.p.	Malattia di durata da 21 a 40 gg  	Malattia di durata > 40 gg Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni >40 gg Pericolo per la vita Indebolimento permanente senso/organo	Malattia certamente o probabilmente insanabile Perdita di un senso Perdita dell'uso di un organo Perdita di un arto Mutilazione renda l'arto inservibile Incapacità di procreare Difficoltà della favella grave e permanente Deformazione o sfregio permanente del viso (art. 583 quinquies)
Si procede a querela * Referto/denuncia: no	Si procede a querela * Si procede d'ufficio se contro persona incapace per età/infermità Referto/denuncia: no	<b>Si procede d'ufficio</b> <b>Referto/denuncia: obbligatorio</b>	<b>Si procede d'ufficio</b> <b>Referto/denuncia: obbligatorio</b>

\* D'ufficio se contro personale sanitario

# LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

## Lesioni Personali Stradali

### ARTICOLO 590-BIS CP

### CONDOTTA COLPOSA CAUSATIVA DI LESIONI PERSONALI GRAVI/GRAVISSIME

#### CONDOTTE E SANZIONI

- ⇒ violazione delle norme sulla circolazione stradale (reclusione LP gravi 3 mesi-1 anno; LP gravissime 1-3 anni);
  - ⇒ **tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi o**
  - ⇒ **condotte imprudenti:** velocità elevata; passaggio con semaforo rosso; procedere contromano; inversione di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati
  - ⇒ reclusione LP gravi 18 mesi-3 anni; LP gravissime 2-4 anni.
- Procedibilità:** a querela. D'ufficio se aggravanti di condotta

# LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

## Lesioni Personali Stradali

ARTICOLO 590-BIS CP

CONDOTTA COLPOSA CAUSATIVA DI LESIONI PERSONALI GRAVI/GRAVISSIME

### CONDOTTE E SANZIONI

- ⇒ **Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o**
- ⇒ **Stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o**
- ⇒ **Conducenti professionali con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (reclusione LP gravi 3-5 anni; LP gravissime 4-7 anni);**

### PROCEDIBILITA'

**D'ufficio. Arresto facoltativo in flagranza (art. 381 CPP, comma 2)**

**Accertamenti sulla persona coattivi disposti dal PM**

**(art. 359-bis comma 3)**

# Consenso informato

*Manifestazione di volontà con la quale si conferisce ad altri la facoltà di agire in rapporto ad un diritto (bene salute) del quale il consenziente ha la disponibilità*

Cazzaniga, 1995

**LEGGE 23 marzo 2016, n. 41**  
**Lesioni Personali Stradali**  
**RESPONSABILITA' DEL MEDICO ACCERTATORE**  
**INFORMATIVA & CONSENSO**

Accertamenti coattivi sulla  
persona disposti dal PM  
(art. 359-bis comma 3)



DISPOSTI ANCHE ORALMENTE DAL P.M.  
CON SUCCESSIVA CONVALIDA SCRITTA



**NORMA NON FINALIZZATA AD IMPORRE  
IL PRELIEVO EMATICO**  
Prelievo di capelli, peli e  
di mucosa del cavo orale



**Art. 187 CDS**  
Prelievo di campioni di liquidi biologici per  
l'effettuazione degli esami necessari ad  
accertare la presenza di sostanze  
stupefacenti o psicotrope

Deroga dei principi costituzionali art. 13  
va interpretata rigorosamente  
Ipotesi di responsabilità del medico per  
**REATO VIOLENZA PRIVATA**

# Lesioni personali (stradali e nautiche)

LIEVISSIMA	LIEVE	GRAVE (art. 583 c.p.)	GRAVISSIMA
Malattia di durata non superiore a 20 gg, senza le aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 c.p.	Malattia di durata da 21 a 40 gg	Malattia di durata > 40 gg Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni >40 gg Pericolo per la vita Indebolimento permanente senso/organo.	Malattia certamente o probabilmente insanabile Perdita di un senso Perdita dell'uso di un organo Perdita di un arto Mutilazione che renda l'arto inservibile Incapacità di procreare Difficoltà della favella grave e permanente Deformazione o sfregio permanente del viso (art. 583 quinquies)
Si procede a querela Referto/denuncia: no	Si procede a querela. Referto/denuncia: no	Si procede a querela. Referto/denuncia: no	Si procede a querela. Referto/denuncia: no

! D'ufficio se aggravanti di condotta: ebbrezza, stupefacenti, velocità, contromano

# DENUNCIA/REFERTO LESIONI PERSONALI

## VOLONTARIE (DOLOSE)

1. per tutte le lesioni con aggravanti biologiche
2. per le semplici, se malattia > 20 gg, solo se soggetto incapace
3. se malattia inferiore ai 20 gg, se vi sono aggravanti speciali, in particolare in base al mezzo che le ha prodotte:
  - mezzo venefico o altro mezzo insidioso
  - armi o esplosivi o gas asfissianti o accecanti
  - sostanze corrosive

## COLPOSE

- solo** per le lesioni con aggravanti biologiche (gravi o gravissime) conseguenti a
- violazione norme prevenzione infortuni sul lavoro
  - violazione norme igiene del lavoro
  - malattie professionali
  - Conseguenti a sinistri stradali con violazioni condotta

## ALTRI TIPI DI “LESIONI”

ART. 572 c.p.. Maltrattamenti contro i familiari e i conviventi. Chiunque ... maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni

ART. 583 bis c.p.. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

# ALTRI TIPI DI “LESIONI”

ART. 593 bis c.p.. Interruzione colposa della gravidanza.

Art. 593 ter c.p. Interruzione di gravidanza non consensuale

# CONCETTI FONDAMENTALI

Nelle lesioni personali stradali la durata della malattia non comporta più il viraggio verso la procedibilità d'ufficio

Rimangono procedibili d'ufficio le lesioni personali stradali aggravate con condotte particolari (stupefacenti, velocità, contromano); ma il medico di regola non ha questi dati, per cui non ha obblighi di segnalazione.

# CONCETTI FONDAMENTALI

Nelle lesioni personali dolose la durata della malattia tra 20 e 40 giorni comporta più il viraggio verso la procedibilità d'ufficio

Rimangono procedibili d'ufficio le lesioni personali dolose aggravate.

Procedibili d'ufficio sono tipi particolari di “lesioni”: maltrattamenti contro i familiari e i conviventi, mutilazioni dei genitali femminili, interruzione di gravidanza non consensuale...

*Grazie per  
l'attenzione*